

Disposizioni per la concessione di una sovvenzione diretta alle imprese floricole art. 9 comma 1 lettera a) L.R. 28/2020

Indice

1 Finalità e risorse	2
1.1 Finalità e obiettivi	2
1.2 Dotazione finanziaria	2
2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	2
2.1 Soggetti beneficiari.....	2
2.2 Requisiti di ammissibilità	2
3 Tipologia ed entità dell'aiuto.....	4
3.1 Cumulo	5
4 Modalità e termini di presentazione della domanda	6
4.1 Presentazione della domanda	6
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda.....	6
5 Fasi del procedimento.....	7
5.1 Approvazione elenco beneficiari ed erogazione aiuto.....	7
5.2 Cause di inammissibilità	7
6 Obblighi dei beneficiari	7
7 Erogazione della sovvenzione, controlli, rinuncia, revoche e recupero aiuto.....	8
7.1 Erogazione	8
7.2 Controlli.....	8
7.3 Rinuncia.....	8
7.4 Revoca e recupero aiuto.....	8
8 Disposizioni finali	9
8.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016	9
8.2 Responsabile del procedimento e comunicazioni	10

1 Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Per le aziende agricole del settore floricolo della Toscana viene prevista la corresponsione di una sovvenzione diretta quale ristoro per la forte riduzione delle vendite delle imprese legato all'emergenza COVID-19, che si è tradotta non solo in una forte riduzione dei ricavi ma anche in costi di smaltimento dei fiori non vendibili.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con delibera di Giunta regionale n. 731 del 15 giugno 2020 è pari ad euro 2.430.000.

2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della sovvenzione diretta gli imprenditori agricoli professionali (singoli od associati), i coltivatori diretti (singoli od associati), iscritti all'INPS in possesso dei seguenti requisiti:

- che coltivano sul territorio regionale della Toscana superfici in serra o pieno campo per la produzione floricola (codice ATECO 01.19.10 coltivazione di fiori in piena aria; 01.19.20 coltivazione di fiori in coltura protetta);
- la cui impresa alla data del 31.12.2019 non era in difficoltà ai sensi dell'art.2, punto 14 del Reg. (UE) 702/2014 di esenzione o se trattasi di micro o piccola impresa risultava già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma non era soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non aveva ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione (deroga ai sensi del paragrafo 3.1 punto 22 lettera c)bis del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- la cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda;
- la cui impresa ricade nella categoria delle microimprese, le piccole e le medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare un'attività economica identificata, nel codice ATECO 01.19.10 (coltivazione di fiori in piena aria) e/o 01.19.20 (coltivazione di fiori in coltura protetta) esercitando tali attività di coltivazione in Toscana;
2. aver presentato un piano colturale nell'annualità 2019 e/o 2020 come rilevabile sulla posizione anagrafica nel sistema informativo ARTEA;

3. aver avuto una percentuale, pari ad almeno il 30%, di diminuzione del fatturato riferito alla sola vendita dei prodotti floricoli **fiore e fronde recisi**, calcolata in base al confronto tra la sommatoria degli importi delle fatture od altri documenti fiscali comprovanti la vendita dei suddetti prodotti del periodo Marzo-Aprile 2019 e quella delle analoghe fatture attive od altri documenti fiscali di vendita del periodo Marzo-Aprile 2020;
4. aver avuto nell'annualità 2019, un fatturato per la vendita dei prodotti **fiore e fronde recisi**, pari ad almeno 10.000,00 euro;
5. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
6. non essere "in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 14) del Reg. (UE) 702/2014 di esenzione alla data del 31/12/2019 o, se micro o piccola impresa, pur risultando già in difficoltà al 31 dicembre 2019, non essere soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non aver ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, ai sensi della deroga prevista al paragrafo 3.1 punto 22 lettera c)bis del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
7. non aver riportato (legale rappresentante) nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti):
 - a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della UE, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
 - b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) o illeciti da cui sia derivato un provvedimento per violazioni gravi definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
 - c) condanna per ogni altro reato da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate e i provvedimenti per violazioni gravi definitivamente accertati di cui alle lettere a), b) e c). In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di

provvedimenti interdittivi della condanna medesima alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;

9. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti, ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea o, altrimenti, di chiedere l'accesso alla sovvenzione prevista dal presente bando al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione, ai sensi dell'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34;

10. essere in regola con le disposizioni in materia di cumulo di aiuti e rispetto delle soglie massime di aiuto ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 della comunicazione della Commissione Europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e delle sue modifiche C (2020) 2215, adottata il 3 aprile 2020, 2020/C 164/03 del 13/5/2020 e C (2020) 4509 final del 29/06/2020 e dagli articoli 54 e ss. del D.L. n. 34/2020;

11. la cui impresa ricade nelle categorie delle microimprese, le piccole e le medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il possesso dei requisiti, di cui sopra è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

3 Tipologia ed entità dell'aiuto

Sovvenzione diretta alle imprese agricole che operano nella produzione floricola in serra e in pieno campo (codice ATECO 01.19.10 coltivazione di fiori in piena aria; 01.19.20 coltivazione di fiori in coltura protetta). Il contributo viene erogato proporzionalmente alla percentuale di diminuzione del fatturato subita riferito alla sola vendita dei prodotti floricoli **fiori e fronde recisi**, calcolata in base al confronto tra la sommatoria degli importi delle fatture od altri documenti fiscali comprovanti la vendita dei suddetti prodotti del periodo Marzo-Aprile 2019 e quella delle analoghe fatture attive od altri documenti fiscali comprovanti la vendita del periodo Marzo-Aprile 2020.

La sovvenzione è inoltre commisurata al fatturato aziendale 2019 per i prodotti suddetti.

Calcolo percentuale: Rapporto percentuale tra la differenza del fatturato Marzo-Aprile 2020 ed il fatturato Marzo-Aprile 2019 ed il Volume affari Marzo-Aprile 2019 (il risultato deve essere arrotondato a due cifre decimali)

Fatturato 2020 – Fatturato 2019/Fatturato 2019*100

Calcolo sovvenzione secondo il seguente schema:

Riduzione % bimestre	Fatturato floricolo fiori e fronde recisi	Fatturato floricolo fiori e fronde recisi	Fatturato floricolo fiori e fronde recisi	Fatturato floricolo fiori e fronde recisi
Fatturato floricolo(*) fiori e fronde recisi	Annuo 2019	Annuo 2019	Annuo 2019	Annuo 2019
Marzo – Aprile 2019/2020	>=10.000 =<50.000	>50.000 =<100.000	>100.000 =<200.000	>200.000
>=30 =< 40	3.000	6.000	8.000	10.000
>40 =< 50	6.000	8.000	10.000	12.000
>50 =< 60	9.000	11.000	13.000	15.000
>60	10.000	13.000	18.000	20.000

(*) sommatoria degli importi delle fatture o altri documenti fiscali comprovanti la vendita

Il contributo erogato non può comunque in nessun caso essere superiore al 50% del fatturato marzo - aprile 2019 e comunque non superiore alla perdita di fatturato subito.

A seguito della presentazione delle domande complessive, qualora le risorse risultino insufficienti, l'ammontare della sovvenzione potrà essere diminuito, secondo un principio di solidarietà, al fine di riconoscere una contribuzione a tutte le aziende floricole la cui domanda risulti ammissibile come segue:

- la sovvenzione sarà ridotta proporzionalmente all'entità delle risorse disponibili (es. se le risorse disponibili coprono il 90% delle richieste, la sovvenzione sarà erogata a tutti i beneficiari al 90%).

Le misure di aiuto sono concesse in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e in attuazione al punto 3.1 della comunicazione della Commissione Europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e delle sue modifiche C (2020) 2215, adottata il 3 aprile 2020, 2020/C 164/03 del 13/5/2020 e 2020/C 4509 final del 29/6/2020.

3.1 Cumulo

La sovvenzione è concessa nel rispetto delle misure di cui agli articoli 54 e ss. del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (art. 54) e della notifica State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 “Regime Quadro”

4 Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Presentazione della domanda

I richiedenti devono presentare specifica domanda di aiuto mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica che sarà resa disponibile sulla piattaforma gestionale gestita da ARTEA raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

Nella domanda devono essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000:

- i requisiti di cui al paragrafo 2.2.;
- l'importo totale del fatturato relativo alla vendita dei prodotti **fiore e fronde recisi** del periodo Marzo-Aprile 2019;
- l'importo totale del fatturato relativo alla vendita dei prodotti **fiore e fronde recisi** del periodo Marzo-Aprile 2020;
- il range del fatturato annuale 2019 di cui alla tabella del paragrafo 3.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di aiuto mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (anagrafe ARTEA) raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro le ore 13.00 del 25/09/2020.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007.

Il fascicolo aziendale elettronico, al momento della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei codici ATECO, di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 del bando e il piano culturale (annualità 2019 e/o 2020).

Il richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di aiuto. Nel caso di presentazione di più domande sul sistema informativo, verrà considerata valida l'ultima domanda inserita.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e smi.

5. Fasi del procedimento

5.1 Approvazione elenco beneficiari ed erogazione aiuto

A seguito della chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, ARTEA produrrà sulla base delle domande inserite, l'elenco provvisorio dei beneficiari con relativo importo richiesto.

Qualora le risorse finanziarie disponibili risultino insufficienti per coprire l'importo complessivo richiesto, la sovvenzione viene ricalcolata secondo il principio di solidarietà di cui al precedente paragrafo 3.

L'elenco definitivo dei beneficiari sarà decretato dal Dirigente Responsabile del Settore Autorità di Gestione del FEASR- Sostegno allo sviluppo delle attività agricole, responsabile del bando, dando mandato ad ARTEA di provvedere ad erogare il contributo ai singoli beneficiari, previo controllo della regolarità contributiva, mediante l'acquisizione del DURC, il cui esito deve essere indicato nel decreto stesso e, in caso di inadempienze contributive a carico del beneficiario, dovrà essere esplicitamente autorizzata ARTEA a procedere con gli adempimenti di cui all'articolo 31, comma 3 del D.L. n. 69/2013. Il decreto di autorizzazione al pagamento deve essere trasmesso ad ARTEA per PEC.

5.2 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti al paragrafo 4.1;
- la mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2.

6 Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari sono tenuti, a pena di revoca del contributo, al rispetto dei seguenti obblighi:

- curare la conservazione dei documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, separata o separabile mediante opportuna archiviazione e/o codifica dagli altri atti amministrativi generali; detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni, ai fini di controllo, alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per dieci anni dalla data in cui è concesso l'aiuto;
- permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui al paragrafo 3.1 del bando;
- mantenere fino all'erogazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2;
- restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti.

7 Erogazione della sovvenzione, controlli, rinuncia, revoche e recupero aiuto

7.1 Erogazione

Con il decreto di approvazione dell'elenco definitivo dei beneficiari del Settore Autorità di Gestione del FEASR- Sostegno allo sviluppo delle attività agricole, viene disposta l'erogazione delle sovvenzioni da parte di ARTEA, ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge regionale 5 maggio 2020 n. 28.

7.2 Controlli

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti, sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, per dieci anni dalla data in cui è concessa la sovvenzione.

Documentazione giustificativa da conservare da parte del beneficiario:

- libri contabili (2019 - 2020);
- Fatture od altri documenti fiscali comprovanti la vendita dei prodotti floricoli **fiori e fronde recisi** di cui al paragrafo 2.2.

Dopo l'erogazione dell'aiuto, l'Amministrazione regionale effettua il controllo a campione dei beneficiari ammessi, in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, per verificare la sussistenza alla data di presentazione della domanda, ai sensi della delibera di G.R. n. 1058 del 01/10/2001 recante "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445".

I controlli possono essere effettuati sulla documentazione resa disponibile dal beneficiario o in loco. L'Amministrazione regionale si riserva comunque di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo anche di uno dei controlli di cui sopra, comporta la **decadenza** e conseguente **revoca** dello stesso.

7.3 Rinuncia

L'impresa deve comunicare l'eventuale rinuncia del contributo, via PEC, al Settore responsabile del bando e ad ARTEA entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'elenco dei soggetti beneficiari aventi diritto alla sovvenzione.

7.4 Revoca e recupero aiuto

Costituiscono cause **di decadenza e conseguente revoca totale** del finanziamento:

- esito negativo dei controlli di cui al paragrafo 7.2;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte ad ottenere un indebito vantaggio economico in riferimento all'aiuto richiesto, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale; con la revoca è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto concesso. A tal fine la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/1990, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di quindici giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo "regionetoscana@postacert.toscana.it".

Gli uffici della Regione Toscana esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario ed al soggetto gestore.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

8 Disposizioni finali

8.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

8.2 Responsabile del procedimento e comunicazioni

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Dott. Antonino Mario Melara.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). L'elenco definitivo dei beneficiari sarà pubblicato sul BURT e sul sito della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 33/2013. Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda dovranno essere effettuate via PEC.

Il Settore responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie, nazionali o regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale. L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.